

Capitolo X

Riprende una parte di QuandoilSud6

§§§§

Capitolo 1. [da: Quando il Sud, cap. IV] *Al di là delle mitizzazioni e pregiudiziali ideologiche otto-novecentesche sulla sincronità fra la creazione della monarchia normanna in Inghilterra e nel Regno di Sicilia, il 'segreto' di questo sistema misto o costituzione mista va oltre la semplice prestanza fisica, la virtù militare di quei sovrani, ed implica la genialità di una stirpe di predatori capaci di riconoscere un modello di monarchia superiore alle proprie tradizioni gentilizie, tribali, etniche, in quanto fondata su di una religione veicolo della continuità storica di valori etico-politici universali.*

1. *L'influsso culturale dell'Ordine benedettino dalla Normandia a Montecassino si perfeziona con l'avvicinamento dei re normanni al Papato.*
2. *Appare voluto dalla Provvidenza l'intervento di una dinastia guerriera nella creazione di un Regno capace di accomunre diverse etnie e culture.*
3. *La 'virtus' militare dei principi normanni e la loro capacità di mediare fra potere politico e potere religioso trovano un fondamentale sostegno nel Papato.*
4. *La creazione del Regno di Sicilia con Ruggero II (Rugierus rex).*

Capitolo 2. [par. V di: Quando il Sud] *Il riconoscimento storiografico che, grazie alla ricezione di formule giuridiche romanistiche, nel XIII secolo, la volontà di dominio di Federico di Svevia ricompone in un sistema coerente la pluralità di consuetudini 'latine', 'longobarde', 'greco-bizantine' e 'normanne'.*

Capitolo 3. *Nell'intento di ridimensionare in funzione unitarista nazional-statuale anche l' 'autonomistico' mito 'anglo-normanno', l'acribia storiografica del XX secolo sottolinea la diversa temperie 'parlamentare' nelle origini normanne in Inghilterra rispetto al Meridione d'Italia, ma perde di vista il tratto comune della creazione di una 'costituzione mista'.*

§§§§

Parte I. *Fra ideologiche rimozioni storiografiche e mitizzazione politica: la conquista normanno-sveva del Meridione è la fondazione di un sistema monarchico interpretabile come 'costituzione mista' o 'governo misto'.*

Capitolo 1. [Par. IV di: Quando il Sud]. *Al di là delle mitizzazioni e pregiudiziali ideologiche otto-novecentesche sulla sincronità fra la creazione della monarchia normanna in Inghilterra e nel Regno di Sicilia, il 'segreto' di questo sistema misto o costituzione mista va oltre la semplice prestanza fisica, la virtù militare di quei sovrani, ed implica la genialità di una stirpe di predatori capaci di riconoscere un modello di monarchia superiore alle proprie tradizioni gentilizie, tribali, etniche, in quanto fondata su di una religione veicolo della continuità storica di valori etico-politici universali.*

Capitolo 2. [par. V di: QuandoilSud] *Il riconoscimento storiografico che, grazie alla ricezione di formule giuridiche romanistiche, nel XIII secolo, la volontà di dominio di Federico di Svevia ricomponne in un sistema coerente la pluralità di consuetudini 'latine', 'longobarde', 'greco-bizantine' e 'normanne'.*

Capitolo 3. [par. III di QuandoilSud] **III.** *Nell'intento di ridimensionare in funzione unitarista nazional-statuale anche l' 'autonomistico' mito 'anglo-normanno', l'acribia storiografica del XX secolo sottolinea la diversa temperie 'parlamentare' nelle origini normanne in Inghilterra rispetto al Meridione d'Italia, ma perde di vista il tratto comune della creazione di una 'costituzione mista'.*

Parte II. *Continuità del sistema di 'costituzione mista' o 'governo misto' nel Regno di Sicilia, fra XI-XIX secolo. La costituzione del 1812 (detta 'anglo-sicula'), ed il Parlamento siciliano nel conflitto con Napoli.*

Parte I. *Fra ideologiche rimozioni storiografiche e motizzazione politica: la conquista normanno-sveva del Meridione è la fondazione di un sistema monarchico interpretabile come 'costituzione mista' o 'governo misto'.*

Capitolo 1. [da: Quando il Sud, cap. IV] *Al di là delle mitizzazioni e pregiudiziali ideologiche otto-novecentesche sulla sincronicità fra la creazione della monarchia normanna in Inghilterra e nel Regno di Sicilia, il 'segreto' di questo sistema misto o costituzione mista va oltre la semplice prestanza fisica, la virtù militare di quei sovrani, ed implica la genialità di una stirpe di predatori capaci di riconoscere un modello di monarchia superiore alle proprie tradizioni gentilizie, tribali, etniche, in quanto fondata su di una religione veicolo della continuità storica di valori etico-politici universali.*

1. *L'influsso culturale dell'Ordine benedettino dalla Normandia a Montecassino si perfeziona con l'avvicinamento dei re normanni al Papato.*

Ma quale era la realtà di questo antefatto 'normanno' e dove sconfinava nel mito? E poteva essere veicolato in un 'mito politico' suscettibile di riprodurre un tale modello?

In effetti su questa superiorità del momento normanno abbiamo notizie bastevoli a chiarirci quando di sostanziale poteva avere nel XIX secolo un referente alle loro istituzioni nel *Regno del Sud*. Vi si cercava non solo un modello

istituzionale, ma soprattutto di capire quale era stata la sostanza della loro creazione, al di là delle immediate forme istituzionali assunte nell’XI secolo - nel 1042, con Guglielmo I, ‘*Fortebraccio*’ (figlio di Tancredi d’Altavilla) riconosciuto dal Papa conte di Puglia - , e tali da perdurare come matrice della monarchia meridionale, ossia anche dopo la scomparsa della stirpe normanna, che avvenne nel giro di tre generazioni, nel XIII secolo (con la morte di Guglielmo III d’Altavilla ed il passaggio del *Regno di Sicilia* a Federico II di Svevia nel 1194).

Tre sono le memorie contemporanee di questo *momento normanno* del *Regno del Sud*, dovute ad Amato da Montecassino, Guglielmo di Puglia e Goffredo Malaterra, i quali vissero da vicino l’epopea degli Altavilla, vista da ambienti molto vicini alla Corte normanna e soprattutto all’ambito culturale del Monastero di Montecassino.

Nell’immediato contatto con i monaci d’alto lignaggio (appartenenti a famiglie aristocratiche di Capua, Amalfi, Salerno), e soprattutto con il ‘rifondatore’ di quella Abbazia benedettina, l’abate Desiderio, da parte sua Amato - l’*Aimé eveque et moine de Mont-Cassin* era anche in piena confidenza con i principi normanni, ciò che contribuisce a fare della sua *Jstoire de li Normant*¹ una prima testimonianza diretta dell’azione di Riccardo II (poi principe di Aversa e di Capua) e di Roberto il Guiscardo². La seconda testimonianza è quella di Guglielmo di Puglia, in forma poetica, intitolata *Gesta Roberti Wiscardi*³.

Ma è soprattutto la terza testimonianza - quella del monaco benedettino Goffredo Malaterra (intitolata *De Rebus Gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*) - che più da vicino riesce a farci cogliere l’*animus* della creazione normanna di un *Regno del Sud*. Chi era costui?

Ce ne restano pochissime notizie - nota Ernesto Pontieri, nella prefazione alla pregevolissima edizione del testo di Malaterra - , ma senza dubbio fu di stirpe normanna (come prova quel suo senso di orgoglio per la sua gente che traspare da parecchi accenni della sua scrittura) e monaco benedettino del monastero normanno di Saint’Evrroul-sur Ouche⁴. Cenobio

¹ AIMÉ (*eveque et moine au Mont-Cassin*), *Jstoire de li Normant*, Rouen, 1892.

² Ernesto PONTIERI, Prefazione a: Goffredo [Gaufredo] MALATERRA (*monacho benedectino*), *De Rebus Gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*. A cura di E. Pontieri, Bologna, Nicola Zanichelli, 1928 [nuova edizione della raccolta *Rerum Italicarum Scriptores*, ordinata da L. A. Muratori, tomo V, Parte I], p. ix.

³ GUILLERMUS APULENSIS, *Gesta Roberti Wiscardi*, in: *Monumenta Germaniae Historica*, SS., to. IX.

⁴ E. PONTIERI, *Prefazione*, cit., p. iv.

che doveva essere un vivaio di monaci che spesso appartenevano al ramo cadetto dell'avventurosa nobiltà normanna, e dunque espertissimi negli affari mondani. Fra i sostenitori del convento c'era la famiglia dei d'Hauteville, particolarmente quel Tancredi (appunto d'Altavilla), padre di una numerosa e fortunata prole che si renderà protagonista del *momento normanno* nel Meridione d'Italia.

Significativa è la legittimazione delle loro conquiste dovuta all'intervento dei Normanni in sostegno della Chiesa latina, nel contesto del confronto che nel corso del pontificato sia di Gregorio VII (1073-1085) che di Urbano III (1088-1099) impegnò la Santa sede su più fronti. E non solo, cioè, nel contrasto 'endemico' con la nobiltà romana, ma soprattutto nei confronti sia dell'Impero germanico, sia dell'Impero d'oriente (la cui organizzazione ecclesiale greco-bizantina era ancora dominante nel Sud), sia - e non ultimo - contro l'infinito ripetersi di incursioni, saccheggi e distruzioni di chiese, monasteri, città e villaggi da parte dei Musulmani, che ormai da due secoli erano installati in Sicilia e da lì, come dalle coste africane, affliggevano quelle popolazioni rivierasche della Calabria, della Puglia, sino a spingersi sino ai ducati sulle rive del Tirreno.

Si capisce quindi come la strategia conquistatrice dei principi normanni dovesse trarre nuova energia, cioè spirituale, e motivo di legittimazione ideologica nell'alleanza stipulata per tempo - quantunque non senza urti e diffidenze - con la Santa sede. Un'alleanza che fornisce la base ideologica alla riconquista della Sicilia da parte di Ruggero I (noto nelle cronache come il '*Conte*', *Rogerijs comes*), dopo un decennio di assedi e combattimenti (fra il 1081 ed il 1091).

In certo modo si può dire che questa 'riconquista' assumeva già il tratto di una *crociata contro l'infedele*. E non a caso pochi anni dopo Urbano II bandirà davvero la prima crociata (nel 1096), poi (nel 1098) conferendo - per i grandi meriti conseguiti a '*sostegno della fede*' - allo stesso *Rogerijs comes* ed ai suoi eredi la titolarità della *Legazia apostolica*⁵ nei territori della Calabria e della Sicilia. Titolarietà che peraltro sanciva il diritto

⁵ Nel 1098, nell'incontro di Salerno, "*Urbano II fa suo legato il conte Ruggero, onde ebbe origine la monarchia di Sicilia, [...] con una bolla di cui non vi è memoria che sia stata concessuta ad alcun altro principe della cristianità*", per la quale la Sicilia può vantare il primato della sua monarchia, "*e per cui si è preteso che i successori del [...] conte Ruggero fossero padroni ne' loro Stati, così dello spirituale, come del temporale*" (GIANNONE, *Istoria civile del Regno di Napoli*, cit., Volume II, Libri V-X, Milano, Marzorati, 1970, [libro X, cap. VIII], p. 339).

dei sovrani di Sicilia ad esercitare la giurisdizione anche in materia ecclesiastica⁶. Per cui non si capisce - se non nel contesto della lotta fra assertori del pieno giurisdizionalismo dello Stato sulla Chiesa - la tesi per cui la monarchia avrebbe cercato di sottrarsi, subito (e per lunga tratta dei secoli seguenti) da questa Legazia, intesa come soggezione allo Stato della Chiesa. Tesi, questa, di Pietro Giannone, che giustamente la critica istituzionale ora riconduce⁷ all'ambito della reciproca avversione fra i sostenitori della monarchia assoluta ed i Gesuiti (a loro volta assertori dell'assoluto primato del Pontefice, certo e indiscutibile sul piano spirituale, ma con precisi riflessi di una *potestas indirecta* sulle cose secolari, e non solo nello *Stato della Chiesa*).

Tuttavia, nel momento della conquista e del consolidamento del loro dominio i Normanni del Sud avevano abbastanza energia creativa, intelligenza politica, capacità dissuasiva e pragmatismo per non rendersi troppo soggetti alla Santa sede, come invece avverrà per gli Angioini.

D'altra parte, niente impedisce di credere che i Normanni si fossero sinceramente convertiti al cristianesimo senza confondere la loro nuova fede con il potere temporale del Papato, le cui pretese di ingerenza restava per la loro energia creativa incompatibile.

Nondimeno, si devono ai principi normanni le reiterate iniziative di rafforzamento dell'organizzazione monastica (già intrapresa dai principi longobardi) in un Meridione ancora greco-bizantino, facendo venire dalla Normandia abati e monaci e creando numerosi conventi ed abbazie benedettine (come in Calabria, quelle di Sant'Eufemia e di Trinità di Mileto, o come in Puglia, la Trinità di Venosa)⁸.

⁶ I successivi sovrani intesero estensivamente tale diritto, nel senso di una competenza esclusiva per tutte le materie ecclesiastiche, comprendendovi la stessa disciplina interna nelle chiese ed il giudizio di appello al sovrano contro i provvedimenti disciplinari presi dai vescovi contro i chierici inferiori.

⁷ Antonio MARONGIU, *Nota introduttiva*, a: GIANNONE, *Istoria civile del Regno di Napoli*, cit., Volume I, Libri I-IV, pp. 9-10.

⁸ PONTIERI, *Prefazione*, cit., pp. v-vi. "L'entusiasmo religioso, che con tutta ingenuità e ardore vibra nell'anima di Malaterra, procede da quelle grandi correnti spirituali che agitano il secolo XI" orientate al "rinnovamento morale della gerarchia ecclesiastica e ad una maggiore espansione della fede di Cristo sulla terra", per cui l'impresa siciliana dei Normanni in Sicilia, liberandola dai Musulmani, - oltre ad essere un preannuncio delle spedizioni crociate in Palestina - sembrò costituire "il primo fra i trionfi della Cristianità che si veniva rinnovando" (*Ib.*, p. xxxvi).

Dopo la riconquista, furono i Benedettini venuti dalla Francia a porsi a capo delle ricostituite diocesi siciliane. Ed ancor oggi (a parte i noti esempi di Cefalù, Monreale, Siracusa e del palermitano Palazzo dei Normanni) il visitatore che si avventuri nel dedalo di vie e piazze del centro di una Palermo ancora in parte diruta dalle quaranta incursioni aeree americane che la colpirono nel maggio 1943, può vedere l'imponente monumentalità delle chiese normanne, come San Francesco, la Magione, la Calza, e numerose altre di dimensioni minori (gli Eremitani, etc.).

2. *Appare voluto dalla Provvidenza l'intervento di una dinastia guerriera nella creazione di un Regno capace di accomunare diverse etnie e culture.*

Sullo sfondo di questo ruolo di strumenti della Provvidenza attribuito ai principi ed all'intera nazione normanna - su cui il monaco Malaterra insiste in più luoghi della sua opera⁹ - si colloca comunque anche l'analisi delle qualità umane e politiche che lo stesso benedettino normanno evoca, sia pure con qualche enfasi nazionalistica¹⁰, a proposito alcuni di questi principi. E specialmente riguardo allo stesso fondatore della dinastia degli Altavilla [Hauteville-Hohenheim], Tancredi¹¹, e

⁹ “[...] Non diversamente dagli scrittori suoi contemporanei, Goffredo Malaterra è convinto dei soccorsi che la divinità concede alla gente Normanna, [...] grazie particolari da Dio concesse per i meriti, che presso di Lui si erano acquistati i fratelli Altavilla, correvano per bocca delle persone più intime del Conte [Ruggero I] di Sicilia [...]. Non è soltanto vero che ai cristiani dell'isola le schiere normanne si fossero presentate come restauratrici della fede cattolica; ma risponde anche a verità il fatto che, come tali, esse erano state accolte in molti luoghi. A Malta, per esempio [...]” (*Ib.*, p. xxxv).

¹⁰ Fra cui l'insistenza sulla costante esiguità - del resto confermata dalle cronache del tempo - delle loro forze a fronte delle infinitamente più numerose schiere sia bizantine che musulmane (*Ib.*, pp. xxxvii-xxxviii). Al di là dell'enfasi, critica da Michele Amari, è indubbia la qualità militare dei Normanni, quella *virtus* “che sa e può operare miracoli anche nelle situazioni più disperate”, come riconoscono gli storici di quegli eventi (dai contemporanei sino ad Augustin Thierry), che concordemente hanno messo in evidenza il “singolare coraggio e la prodezza del braccio e le non comuni doti guerresche di quelle genti del settentrione che, in uno steso secolo, soggiogarono l'Inghilterra e conquistarono l'Italia del mezzogiorno, entrambe in preda all'anarchia, e vi crearono due forti Stati unitari” (*Ib.*, p. xxxix).

¹¹ Si veda dove Pontieri evidenzia (PONTIERI, *Indice alfabetico*, in: MALATERRA, *De Rebus Gestis ...*, cit., p.160) le seguenti notizie: sia sulla nobile origine di Tancredi d'Altavilla e sulla prima moglie ed i figli nati da lei (MALATERRA, *De Rebus Gestis ...*, p. 9 [l. I, c. 4]); sia sulla seconda moglie e gli altri figli - fra i quali il Guiscardo ed il primo Ruggero “[...]”

dei suoi dodici figli, fra cui quei cinque che si dipartirono dalla Normandia in cerca di avventura, ricchezze e di gloria.

E fra costoro, Malaterra enfatizza particolarmente sia Roberto il Guiscardo [*Apuliae et Calabriae dux*]¹² che suo fratello Ruggero I [*Ruggerius comes*]¹³, dei quali peraltro il monaco non nasconde gli antefatti pirateschi, i loro difetti ed i metodi spietati¹⁴. In sotto-tono invece la figura del nipote di Tancredi, figlio del *Ruggerius comes*, che con lo stesso nome del padre diverrà quel Ruggero [II], che nel *De rebus gestis* malaterriano è distinto dagli altri con questo nome come *Ruggerius rex*, il quale sarà poi - molti anni dopo la morte dello stesso Malaterra (avvenuta attorno al 1100)¹⁵ - il primo re di Sicilia (nel 1130)¹⁶. Notizie su di lui non si hanno infatti da Malaterra, che appena vi accenna alla fine del *De Rebus gestis*, bensì dalla sorta di

Primus Robertus, dictus a nativitate Guiscardus, postea totius Apuliae princeps et Calabriae dux, cir magni consilii, ingenii, largitatis et audaciae [...], septimus Rogerius minor, postea Siciliae debellator et comes"(*Ib.*, l. c.); sia sulle sue relazioni con i monaci benedettini di Saint'Evroul - presso i quali vennero educati i suoi figli (*Ib.*, l. c.) - ; sia sulla sua prestantza fisica ed il coraggio, manifestato nell'uccisione di un gigantesco cinghiale (*Ib.*, p. 25 [l. I, c. 40]).

¹² Comunque Malaterra non nasconde i difetti dei due fratelli, come risulta anche relativamente al Guiscardo (PONTIERI, *Prefazione*, cit., p. xl), che appare al monaco normanno "*in omnibus praesumptuosissimus et magnarum rerum audacissimus attentator*"(MALATERRA, *De Rebus Gestis ...*, cit., p. 17[l. I, c. 17]).

¹³ Di bell'aspetto, dotato di facondia, intelligente, previdente, con tutti giocondo ed affabile, fisicamente forte, feroce in battaglia: per queste qualità native Ruggero in breve acquisì stima e seguito. "[...] *Iuvenis pulcherrimus, procerae staturae, eleganti corpore, lingua facundissimus, consilio callens, in ordinatione agendarum rerum providus, omnibus jocundus et affabilis, viribus fortis, militia ferox: quibus artibus brevi tempore omnem gratiam meruit*"(MALATERRA, *De Rebus Gestis ...*, cit., pp. 18-19 [l. I, c. 19]). La forza del suo braccio è pari "al potere magico della sua spada", gli basta un fendente per atterrare, a Reggio Calabria"(PONTIERI, *Prefazione*, cit., p. xxxix), un uomo "*fortissimum et enormi corpore virum*"(MALATERRA, *De Rebus Gestis ...*, cit., p. 40 [l. II, c. 30]). Quando poi cadde in mano ai Saraceni, Ruggero riuscì a far roteare come una falce la sua spada e ad ucciderne molti (PONTIERI, *Prefazione*, cit., p. xxxix), liberandosene grazie al suo *potente braccio* ed all'*aiuto di Dio* [*"sola dextera et Dei adiutorio liberatur"*](MALATERRA, *De Rebus Gestis ...*, cit., p. 41 [l. I, c. 30]).

¹⁴ PONTIERI, *Prefazione*, cit., p. xl.

¹⁵ *Ibidem*,

¹⁶ Figura in certo modo apicale dell'intera dinastia questo secondo Ruggero, in quanto la fortuna e l'abilità gli permisero di trarre le fila delle fatiche e delle contese del padre e degli zii, assurgendo dapprima alla nomina appunto di *duca* di Puglia (nel 1127), poi di primo *re* di Napoli (nel 1137), quindi di *conte* di Sicilia e di Calabria (nel 1113), infine incoronato come primo *re di Sicilia*, nel giorno di Natale del 1130).

‘aggiunta’ (presente nel *Codice Giarratana* posseduto dalla Società siciliana di Storia patria di Palermo) che successivamente fece un ignoto autore nella seconda metà del XIII secolo (cioè in epoca svevo-federiciana), anch’egli con tutta probabilità un monaco, però di un convento siciliano.

In tale ‘aggiunta’ (poi intitolata *Annales siculi*), in guisa di *incipit* venne inoltre premessa da altro autore (evidentemente nell’intento di ‘cucire’ assieme il *De Rebus gestis* con questa cronologia degli avvenimenti successivi) una vera e propria apologia di *Ruggerius rex*, la quale precede appunto la sequenza cronologica degli avvenimenti qui succintamente riassunti, relativamente agli anni compresi fra il 1027 ed il 1253.

Il normanno Ruggero II vi è definito con parole encomiastiche che lo caratterizzano come il più grande fra gli uomini e sostenuto dalla Provvidenza (“*ille hominum maximus, a Deo dilectus et benedictus*”), il più forte in guerra ed il solo capace di porsi come conservatore della pace (“*unicus leo et pacis firmamentum*”), e dunque tale da dover essere universalmente guardato come esempio (“*mundi admiratio*”) sfolgorante di ogni virtù, e non ultimo perché, a paragone con altri principi, è sì un ‘eroe’ in guerra, ma anche ‘saggio’ e grandioso in tutto (“*Ruggerius, mundi admiratio, virtutum omnium splendor, et prae regibus heros sapiens et immensus omnia*”)¹⁷.

Un uomo superiore, quindi, che per queste qualità meritò di essere innalzato dapprima alla dignità di *conte*, poi - in gran parte per opera di Dio, in riconoscimento di un’incomparabile sapienza (“*postea Dei multum incomparabili eius sapientia operante*”) - designato come degno duca della fertile Puglia (“*dignus dux feracis Apuliae*”) e principe di Capua, infine scelto come potentissimo “*rex Siciliae, Tripolis, Africae*”, che ampliò i confini dell’impero in lungo ed in largo con moltissime terre¹⁸.

Per questa somma di virtù umane e politiche, l’ignoto apologeta, che si definisce una nullità (“*fere nullus sum*”), dichiara la sua temerarietà nell’affrontare una celebrazione di tanta mole, necessaria per descrivere la gloria e le gesta di *Ruggerius rex*, un compito a cui non basterebbe nemmeno l’eloquenza di Cicerone¹⁹.

3. La ‘virtus’ militare dei principi normanni e la loro capacità di mediare fra potere politico e potere religioso trovano un fondamentale sostegno nel Papato.

¹⁷ [ANONIMO], *Annales siculi*, in: MALATERRA, *De Rebus Gestis ...*, cit., p. 115.

¹⁸ *Ibidem*, l. c.

¹⁹ *Ibidem*, l. c.

Ma chi erano in realtà questi principi normanni, e che cosa aveva effettivamente caratterizzato l'ascesa di questa stirpe guerriera? Erano davvero dotati di qualità tali da permettere la loro trasformazione da un'orda di spietati e feroci pirati saccheggiatori in come abili politici? Davvero erano dotati di un 'sapienza' e 'magnanimità', così tanto enfaticamente ricordate come carattere della loro geniale creazione monarchica? Opera grandiosa certamente, sia pure grazie alla mediazione del monachesimo benedettino (attivo ai due estremi d'Europa, in Normandia e nel Meridione d'Italia), e non ultimo grazie anche al non disinteressato sostegno del Papato.

Tuttavia, per comprendere a pieno il significato del conferimento della *Legazia apostolica* al sovrano normanno, va considerato il contesto dei rapporti che allora legavano il clero all'imperatore di Germania. Nell'Impero, del resto come negli altri regni germanizzati, la gerarchia ecclesiastica era stata alterata rispetto a quella in vigore nel tardo Impero romano, nel senso che adesso dipendeva in maniera più decisa dall'autorità politica.

Nel tentativo di liberarsi da una tale dipendenza, il Papato finì per giovare del sostegno dei Normanni, cambiando strategia nei loro confronti, dopo cioè aver cercato con la partecipazione ad un coalizione di eliminarne il dominio nel Meridione. Infatti, quando Guglielmo il Guiscardo sconfisse i coalizzati a Civitate (nel 1053) ed imprigionò lo stesso papa Leone IX, poi - saggiamente - il Normanno vincitore piegò il ginocchio in un ossequio al Pontefice, però subordinandolo al riconoscimento della loro vittoria e dunque della loro legittimità a regnare sui territori conquistati.

Da parte sua il Papato accettò questa alleanza, scorgendovi un prezioso ausilio contro l'Impero germanico in vista della riforma religiosa. Nel *Concilio di Melfi* (nel 1059) il Guiscardo conclude con il papa Niccolò II l'accordo per cui diventava vassallo della Chiesa e gli venivano affidati di diritto, sia i territori già di fatto da lui acquisiti, sia quelli che avrebbe conquistato. Allora è insignito del titolo di duca di Puglia, Calabria e Sicilia (*Dux Apuliae, Calabriae et Siciliae*), territori di cui poi riserverà per sé solo la Puglia, conferendo al fratello Ruggero I (*Ruggerius comes*) che aveva completato la conquista dell'Isola i titoli di Duca di Calabria e di Sicilia.

Ormai il Guiscardo aveva mano libera nella lotta per il dominio del Mezzogiorno, in particolare sia contro i principati

e ducati Longobardi, sia contro i Bizantini, sia soprattutto contro i Musulmani che infestavano le coste tirreniche dalla Sicilia e dall’Africa. Strappata la Calabria ai Bizantini, il Guiscardo si inserì nella guerra che Pisa e Genova conducevano contro i Musulmani nel mediterraneo, iniziando la conquista della Sicilia grazie soprattutto al fratello Ruggero I (*Ruggerius comes*).

Frattanto, gradualmente sconfitti gli Arabi sino a strappare loro la Sicilia (fra il 1061 ed il 1072), il Guiscardo continuava la lotta sia contro i Bizantini, che poi furono sconfitti a Bari (1071), sia contro Amalfi, sia infine contro i principi e duchi Longobardi che sconfisse definitivamente (fra il 1077-78).

Tuttavia, un decisivo passo in avanti il Guiscardo lo compie al tempo di Gregorio VII (Ildebrando di Soana), nel momento in cui quest’ultimo si accinge ad affrontare con decisione la supremazia dell’Impero, alla fine riuscendo addirittura capovolgere il rapporto di dipendenza dello stesso Imperatore dal Papato²⁰.

L’azione di questo Papa (nato in una data compresa fra il 1015-20, e morto nel 1085) si colloca al centro della lotta fra Impero e Papato, in cui un ruolo primario ebbe la prospettiva di riforma assunta dall’*Ordine di san Benedetto* (al quale questo Papa apparteneva), sviluppando una radicale riforma morale del clero (sancita nel sinodo del 1074, con la condanna dei preti simoniaci e concubinari, privandoli del sacerdozio ed eccitando il popolo a rompere con costoro ogni rapporto religioso)²¹. Nei confronti dell’Impero, Gregorio VII aveva di

²⁰ Leopold von RANKE, *Storia dei Papi*. Firenze, Sansoni, 1959, p. 29. Evidentemente, il Papa - nota Ranke - non avrebbe potuto riuscire a trionfare di Enrico IV se questi non avesse dovuto fronteggiare la rivolta delle grandi famiglie e dei principi tedeschi contro questo imperatore, insofferenti della preponderanza del suo potere. Anche nella lotta delle investiture gli interessi della feudalità tedesca si accordavano con la volontà del papa di liberarsi da un tale potere imperiale. Ed i principi tedeschi contavano molto nelle decisioni prese in materia di nomina dei vescovi nelle diete e nei capitoli (*Ib.*, p. 30).

²¹ Con l’imposizione del celibato anche a tutti gli ecclesiastici secolari, liberandoli così dagli affari del mondo, il Papa li riduce tutti ad una sorta di ordine monastico universale, sia del controllo nell’amministrazione di tutte le diocesi²¹. Alla fine il potere di un papa come Gregorio VII si pose come una nuova tipologia di supremazia ecclesiastico-laica, specialmente nel corso della riconquista delle terre da tempo invase dai musulmani, oppure nell’acquisizione di quelle zone d’Europa ancora popolate da pagani (come in Prussia). Tutti ora richiedono l’investitura non più all’imperatore, ma al papa, come il re d’Inghilterra ed il re d’Aragona. E il Papato avrà anche il potere di trasferire da una dinastia

mira la questione delle investiture di dignità laiche ad ecclesiastici, specialmente dei vescovi nominati dallo stesso imperatore²². Nel conflitto che lo oppose ad Enrico IV, il Papa dovette affrontare non solo ben quattro assedi della città di Roma (fra il 1081-84), ma anche la nomina da parte dell'Imperatore di un antipapa (Clemente III).

È allora che Gregorio VII (assediato in Castel Sant'Angelo) chiama in suo aiuto il normanno Guglielmo il 'Guiscardo' [*Weisehart*, etimologicamente, più che 'astuto' : 'forte di saggezza' (*Weise* : saggezza; *hart* : solido, severo, quantunque anche spietato)], il quale accettò di buon grado (temendo quell'espansione dell'Impero tedesco nel Meridione che poi si sarebbe davvero realizzata con l'epoca sveva). Dunque, il 28 maggio 1084 i Normanni superarono la resistenza degli assediati, misero a ferro e fuoco Roma, liberarono il Papa e lo portarono nella più sicura Salerno, dove questi poi morì l'anno seguente. Ma anche il Guglielmo 'il Guiscardo' sarebbe morto in quel 1085, nel corso della guerra ripresa contro i Bizantini, ora nei Balcani.

Nel frattempo, Guglielmo aveva affidato a suo fratello, Ruggero - Ruggero I, il *Ruggerius comes* ricordato da Malaterra - che lo aveva raggiunto in Italia, la lotta contro i Greco-bizantini ed ai Saraceni che infestavano la Calabria. In breve Ruggero I riuscì a conquistarla, peraltro entrando in conflitto con lo stesso Guglielmo, poi però dividendosene con lui il dominio. Intanto, Ruggero I aveva anche iniziato la conquista della Sicilia, venendo a capo della resistenza dei Musulmani nel decennio 1061-91, ed ottenendo dal fratello appunto il titolo di *Comes Siciliae*.

Successivamente Ruggero I venne sviluppando il proposito di rafforzare il legame fra i Normanni e la Chiesa romana, favorita a fronte di quella greca che animava la resistenza dei Bizantini contro di lui. Di propria iniziativa, fondò quindi numerose sedi vescovili, eleggendone i vescovi.

ad altra il ducato di Napoli, come accade quando dai duchi bizantini Gregorio VII lo unisce al Regno di Sicilia, sotto Ruggero II (*Ib.*, p. 32).

²² Nel sinodo del 1075 Gregorio VII scomunicò alcuni cortigiani dell'imperatore Enrico IV e dichiarò illecito ogni conferimento di dignità ecclesiastica da parte di un laico (ossia da parte dell'Imperatore stesso). Decisione che annullava i rapporti di dipendenza della feudalità dall'Imperatore, il quale reagì nominando invece alcuni vescovi. Da qui la lotta mortale fra Papa ed Imperatore, il quale venne scomunicato nel 1076, riottenendo l'assoluzione della scomunica solo alla fine di gennaio dell'anno seguente, dopo tre giorni di attesa davanti al castello di Matilde di Canossa, la quale intercesse per lui davanti al Pontefice.

Pertanto quando il papa Urbano II nominò di sua iniziativa il vescovo di Troia legato apostolico, Ruggero II rivendicò il primato della sua volontà, tanto che lo stesso Pontefice ritenne di dover cedergli questa prerogativa e lo insignì del diritto della *'legazia apostolica'*, su cui poi i successivi re di Sicilia basarono il proprio sistema di politica ecclesiastica.

Una titolarità che peserà a lungo sulle sorti del Regno del Sud, in una lunga contesa che la monarchia assoluta intratterrà con la Santa sede sulla base della pretesa di questi sovrani di intervenire nelle questioni ecclesiastiche (controllando la nomina dei vescovi e la diffusione di encicliche e bolle papali nei loro territori). Infatti, confermata da Filippo II nel 1579 (istituendo il *Giudice della monarchia sicula*, che sovrintendeva a tutti gli affari ecclesiastici), poi soppresso da Clemente XI nel 1715, successivamente la *legazia apostolica* venne ricostituita dal *Tribunale della Regia monarchia e apostolica delegazione*, con cui l'imperatore Carlo VI d'Asburgo aveva riaffermato le originali pretese regalistiche a suo tempo sostenute dai Normanni.

Un contrasto che non si risolverà nemmeno nel concordato del 1817 e che con maggiore virulenza contro la Chiesa si riproporrà nello stesso Regime costituzionale del 1820, quando il Ministro degli Affari ecclesiastici (Francesco Ricciardi, nominato da Murat *Conte di Camaldoli*) arriverà a dichiarare dapprima la riduzione, poi la proibizione delle vestizioni, infine la *'nazionalizzazione'* dei beni appartenenti agli Ordini monastici (gli *Ordini regolari*). Misure entrambe decretate da quel Parlamento nel novembre 1820 (suscitando la viva reazione di Gioacchino ventura di Raulica, il teatino che pure sin lì aveva aderito alla rivoluzione costituzionale)a .

Un contrasto cui lo stesso Pio IX riterrà del resto di porre termine, in certo modo 'approfittando' dello spazio creato dell'unità italiana, allorché il 28 gennaio 1864 - cioè dopo l'annessione della Sicilia al Regno d'Italia - decise la soppressione del suddetto *Tribunale della Regia monarchia e apostolica delegazione*, che scomparve definitivamente con la cosiddetta *'legge delle guarentigie'*²³.

4. La creazione del Regno di Sicilia con Ruggero II (*Rugierus rex*).

²³ Poi, con il Regno d'Italia, il tribunale scomparve definitivamente tramite la *'legge delle guarentigie'*, del 13 maggio 1871 (e precisamente con l'art. 15 della predetta legge, n. 214).

Il fatto che il conferimento della *Legazia apostolica* non costituisse in alcun modo l'accettazione di una dipendenza della monarchia dalla Santa sede lo si vide quando il figlio di Rugiero I (*Rugierius comes*) rivendicò la successione del ducato di Puglia, proprio mentre i baroni insorgevano contro il dominio normanno, e richiesero l'avallo della loro ribellione al papa Onorio II, il quale ne legittimò la pretesa, convinto che invece di un forte ducato meridionale gli avrebbe avuto di fronte la sua frantumazione in un turbolento insieme di piccoli Stati.

Il papa arrivò addirittura a scomunicare Ruggero II ed a convocare in Troia un congresso delle città e dei baroni insorti. Ma Ruggero II ebbe la meglio sui ribelli e costrinse il Papa a conferirgli l'investitura del ducato di Puglia, per il cui nuovo assetto il duca convocò poi una dieta generale a Melfi (nel 1129), deliberando proprio in quella occasione di assumere il titolo di *Rex Siciliae*. Morto il papa, si determinò lo scisma nella Chiesa per cui al nuovo papa eletto, Innocenzo II, si contrappose l'antipapa Anacleto II, dal quale Ruggero II ottenne nel 1130 una bolla che conferiva a lui ed ai suoi eredi la corona di Sicilia²⁴.

È il momento della costituzione del Regno, cui Ruggero II si accinse creando un 'sistema misto' delle popolazioni sottomesse, delle quali, cioè, non abolì le consuetudini nazionali, includendole in un ordinamento istituzionale caratterizzato dal *riconoscimento della personalità delle leggi* di ognuna di queste diverse etnie e culture, reso coesivo dalla sovranità regia, attraverso l'istituzione di funzionari da lui dipendenti come impiegati pubblici e non come vassalli. La formazione di una burocrazia di Stato è la creazione originaria di questi sovrani normanni, anticipando di secoli sulla storia d'Europa. E tanto più in quanto in tale burocrazia Ruggero II accolse anche personalità diverse dai Normanni, ivi compresi molti elementi musulmani. Ad irrobustire questo 'sistema misto', Ruggero II fece grande impiego dei diritti assicurategli dalla

²⁴ Per questo atto, contro Ruggero II si rivolse l'imperatore di Germania Lotario II, che - nella prospettiva di ampliare il suo dominio nell'Italia meridionale - ritenne di prendere le difese del Papa contro l'Antipapa. Si apriva una nuova fase di contrasto con il pontificato, tanto che alla fine Innocenzo II, dopo la sconfitta delle sue armate, si ritrovò prigioniero di Ruggero II, per cui si addivenne ad un nuovo trattato nel 1139. Con questo, ora il Papa riconosceva la titolarità di Ruggero II e dei suoi eredi non solo del Regno di Sicilia, ma anche del ducato di Puglia, del Principato di Capua e dello stesso ducato di Napoli, che da allora fece parte della stessa corona di Sicilia, perdendo il suo parlamento e conservando solo una rappresentanza cittadina (nei *Sedili*, poi *Eletti di Città*).

suddetta *'legazìa apostolica'*, creando chiese, conventi, nominando vescovi.

[si qui da: Quando il Sud, cap. IV]

Capitolo 2. [par. V di: Quando il Sud] *Il riconoscimento storiografico che, grazie alla ricezione di formule giuridiche romanistiche, nel XIII secolo, la volontà di dominio di Federico di Svevia ricompone in un sistema coerente la pluralità di consuetudini 'latine', 'longobarde', 'greco-bizantine' e 'normanne'.*

Con l'estinzione della linea diretta della dinastia dei Normanni del Sud è insignito del titolo di Re di Sicilia, nel 1198, Federico II di Svevia, della casata degli *Hohenstaufen* (1194-1250)²⁵, il quale successivamente diventa anche re di Germania (nel 1212) e poi Imperatore del *Sacro Romano Impero* (nel 1220). Il suo matrimonio con Costanza d'Aragona, figlia di Pietro II,

²⁵ Federico II di Svevia (della dinastia degli Hohenstaufen) nacque in Italia (a Iesi) nel 1194, dal matrimonio dell'imperatore (e re di Germania) Enrico VI con Costanza di Altavilla (figlia del normanno Ruggero II, duca di Puglia, re di Napoli e di Sicilia). L'imperatore Enrico VI riteneva che per via ereditaria il trono spettasse al figlio (in questo violando la natura allora elettiva della carica imperiale), poi - appunto per non scontrarsi con resistenze dei feudatari ed elettori - si risolse semplicemente a far eleggere il figlio 'Re dei Romani'. Alla morte di Enrico IV, nel 1197, Costanza d'Altavilla si trovò nella condizione di non poter far fronte al conflitto che nel Regno di Sicilia opponeva i nobili normanni e tedeschi, per cui chiese il sostegno del pontefice, Innocenzo III, il quale la indusse a rinunciare alla corona imperiale per Federico e ad accettare un concordato che limitava grandemente l'autonomia acquisita dai sovrani normanni nei confronti di Roma. Morta anche Costanza d'Altavilla, il giovane Federico rimase sotto la tutela del pontefice, al quale dovette il riconoscimento a re di Sicilia (che allora comprendeva non solo l'Isola ma anche la parte continentale del meridione). Riconoscimento che implicava la definitiva rinuncia al titolo imperiale per cui contendevano casate tedesche dei *Welf* (Guelfi) e dei Ghibellini (*Weiblingen*). Grazie al Pontefice, Federico II ebbe non solo il riconoscimento di re di Sicilia (nel 1198) e di Germania (dal 1212) ma anche il matrimonio con Costanza d'Aragona, figlia di Pietro II (un'unione, questa, che era destinato ad avere una sua rilevanza nel futuro inserimento degli Aragonesi nelle vicende del Regno di Sicilia e di Napoli). Tuttavia, negli immediati sviluppi, Federico II (imperatore nel 1220) si risolse poi a designare come erede al trono di Sicilia il proprio figlio naturale, Manfredi. Morto Federico II, nel 1250, Manfredi, nel 1262, fa sposare la figlia (anch'essa di nome Costanza) con Pietro III d'Aragona. Successo poi a Manfredi (morto nel 1266), il figlio Corradino, con la sconfitta inflittagli dagli Angioni a Tagliacozzo e la sua decapitazione a Napoli (nel 1268) termina la linea diretta della dinastia sveva.

avrà poi una sua rilevanza nel futuro inserimento degli Aragonesi nelle vicende del Regno di Sicilia e di Napoli. Ma la sua importanza nelle vicende del *'Regno del Sud'* ha un suo momento saliente quando, nel 1231, Federico II emana le *Costituzioni* (poi dette di Melfi, dal nome del castello nel quale vennero appunto presentate). Documento la cui effettiva sistemazione formale e stesura si deve con tutta probabilità a Pier delle Vigne²⁶.

Lo scopo di queste che furono dette, per la loro fonte e per la loro fondamentale importanza, *Constitutiones augustales* (o *Liber Augustalis*)²⁷ fu quello di codificare ed aggiornare la precedente legislazione sia longobarda che normanna, adattandola ad un più vasto disegno istituzionale²⁸. A tal proposito, la recente critica storico-filologica avanza dubbi sull'effettiva originalità della legislazione normanna (le cosiddette *Assises Regum Regni Siciliae*) recepita e appunto codificata in questa *Constitutiones augustales*. Indagini recenti dimostrano infatti che - sebbene Federico II avesse riferito alcune di queste *Constitutiones* a Ruggero II (primo re di Sicilia) - tuttavia il relativo testo risulterebbe talmente circoscritto a questioni morali e religiose che vi è motivo da pensare si tratti di una rielaborazione successiva allo stesso Regno normanno, ossia fatta ad opera di monaci di Montecassino in epoca appunto sveva²⁹.

²⁶ PALMERI, *Somma della storia di Sicilia*, cit., p. 89.

²⁷ FEDERICO II [*von Hohenstaufen*] di SVEVIA, *Liber Augustalis. Le Costituzioni Melfitane*. Traduzione e glosse di Franco Porsia [accluso CDE del testo]. Edizioni B. A. Graphis, 1999.

²⁸ Nel cap. V (*Leggi del re Guglielmo I*), del libro XII, Giannone - ricordando la compilazione di Pier delle Vigne - riporta che proprio Federico II volle che quelle leggi normanne venissero accolte nelle sue *Constitutiones* (GIANNONE, *Istoria civile del Regno di Napoli*, Volume III, cit., p. 136).

²⁹ Alcuni capitoli del Codice Vaticano delle *Constitutiones* inducono certamente a tale conclusione: il V (a proposito della vendita delle *Sante reliquie*); il XIV (contro mimi e prostitute che si vestissero di abiti religiosi); il dal XIX [1-2] (si definisce la prostituzione come crimine o delitto minacciante la sicurezza dello Stato). Inoltre - sottolinea Ménager - ben tredici leggi (i capitoli XXVIII [1-5], XXIX [1-4], XXXI [1-2], XXXII e XXXI) contro l'adulterio, argomento che certo doveva inquietare la Chiesa piuttosto che la Corte normanna. Per cui Ménager conclude appunto che i monaci di Montecassino, sollecitati da Federico II (come del resto i giustizieri reali) a fornirgli la documentazione relativa alla complessa legislazione del Regno (in cui confluivano articoli di diritto romano, leggi canoniche, leggi longobarde, consuetudini franche e normanne) di cui necessitava per codificare le leggi del Regno, abbiano dal canto loro *“profité de la situation pour ‘reconstituer’ une législation*

Nondimeno, va indubbiamente ascritto a merito di Federico II l'aver introdotto nel Sud una novità nella struttura del '*parlamentum*', che nell'epoca normanna si configurava più come un'assemblea gentilizia, un '*sistema misto*' in cui le prerogative politiche riguardavano soprattutto la Corte ed i *Fideles*. In parte tale novità era già stata introdotta dagli Aragonesi, ancora soltanto in Spagna, in quanto sin dal 1133 ampliarono la rappresentanza parlamentare, introducendovi, accanto a nobili e prelati, anche i rappresentanti borghesi delle città.

Un'innovazione in funzione di controllo e di contrasto rispetto al potere dei baroni, della nobiltà che sin lì aveva dominato il re. Era comunque un fatto decisivo per dar voce anche agli altri ceti e corpi del Regno.

Recependo questo esempio, seguì anche dalle corti di Castiglia (nel 1230), Federico II volle perfezionarlo, dapprima istituendo, nel 1232, una magistratura stabile in ogni comune e due cittadini in ogni città. Personalità, queste, che dovevano essere scelte fra '*buoni uomini*', persone cioè all'altezza del compito che loro si affidava di controllare il commercio delle granaglie, su cui si basava il vettovagliamento delle comunità. Data l'importanza della funzione, i loro nomi dovevano essere notificati al re, se si trattava di abitanti di terre demaniali, o al relativo barone, se residenti in un feudo³⁰.

Ma una più rilevante innovazione la si ebbe proprio nella struttura del *Parlamentum*, perché - in quello stesso 1232 - Federico II volle che questi due dei '*maggioranti di ogni città e terra*' partecipassero a tale assemblea, a cominciare appunto da questa stessa convocazione, che allora si tenne a Foggia, ma dando inizio ad una prassi che si sarebbe ripetuta negli anni successivi. Ecco perché sin da questa fase fridericiana il *Parlamentum* non ebbe più il carattere di un mero organismo feudale, cioè di un consiglio radunato fra il 'seguito' (l'*Erfolg* germanico) della nobiltà militare più vicina al sovrano.

Ai fini della nostra ricostruzione della perdita dell'antico primato culturale e politico del Sud rispetto al resto d'Italia, significativo è, comunque, che questa constatazione venisse fatta già dal Palmeri nei primi decenni del XIX secolo. È appunto la dimostrazione del fondamento della sua rivendicazione del parlamento siciliano, riconosciuto come il modello di tutti i parlamenti italiani (poi cancellato dalla

rogérienne conforme à leurs soucis" (L. G. MÉNAGER, *La législation sud-italienne sous la domination normande*, cit., p. 495).

³⁰ *Ibidem*, p. 263.

successiva fase assolutistica delle monarchie) ed ancora nel 1820 assunto a referente obbligato per la difesa, ed anzi, ora, per il recupero di quelle leggi fondamentali del regno allora poste³¹.

Dunque, un parlamento vero e proprio, questo voluto da Federico II, il quale ammettendo “*i rappresentanti del popolo a far parte di quelle assemblee*” anticipò l’intenzione di “*dare ai Comuni una sede stabile nel Parlamento*”), sia per l’effettivo concorso che il *Parlamentum* stesso dovette dare “*alla formazione di quelle leggi fondamentali*”, non diversamente da quanto era accaduto in Inghilterra³². Infatti, “*il sistema politico di Sicilia era stato organizzato sul modello di quello d’Inghilterra*”³³. E, d’altra parte, - conclude Palmeri in un accento indubbiamente nazionalistico - se il termine di *Parlamentum* è di derivazione forse francese, o italiana, resta probabile che sia stato il Parlamento siciliano a dare il nome a quello inglese³⁴.

In realtà, una simile convocazione delle ‘*comunità*’ trova conferma nella ricostruzione della sequenza di risoluzioni prese da Federico II. Nel 1222, quando scelse per ogni località sei ‘*buoni uomini*’ affinché curassero l’esecuzione di un decreto riguardante la monetazione³⁵. Nel 1226, per far eseguire un altro decreto, ora contro i perturbatori della pubblica quiete³⁶. Nel 1230, quando si annovera la presenza di persone ‘*plebee*’ nel parlamento tenutosi a San Germano [l’odierna Cassino], per trattare la pace col Papa³⁷.

E, ancora, nel 1231, quando Federico indica quattro giurati scelti, in ogni città o villaggio, per fronteggiare un’evenienza calamitosa nelle campagne³⁸. Quindi, nel 1232, quando prescrive che sei *Burgenses* fossero incaricati di assistere il ‘*conestabile*’ [dall’istituzione franca del *Comes stabuli*, capo della

³¹ “*Queste leggi, che sin d’allora si chiamarono ‘Costituzioni del Regno’ e che ritenneri sempre un tal titolo, furono in Sicilia in piena osservanza, e vengon sempre considerate come la base del diritto pubblico siciliano, essendo esse coeve alla monarchia*” (PALMERI, *Somma della storia di Sicilia*, cit., p. 89).

³² *Ibidem*, pp. 90-91.

³³ *Ibidem*, p. 90.

³⁴ *Ibidem*, pp. 91-92.

³⁵ “*Imperator sua statuta per regnum dirigit in singulis civitatibus, castellis et villis, ut singula mercimonia [...], iuxta arbitrium sex bonorum hominum uniuscuiusque terrae ad hoc iuratorum*” (Citato in: CALISSE, p. 35).

³⁶ *Ibidem*, l. c.

³⁷ *Ibidem*, pp. 35-36.

³⁸ *Ibidem*, p. 36.

cavalleria, e per traslato capo supremo militare] di Capua nell'edificazione di fortificazioni³⁹.

Volendo evidenziare il parallelo con quanto si era frattanto realizzato in terra inglese - Palmeri sottolinea che risulterebbe dunque persino un primato del Parlamento siciliano. Mentre infatti nelle *Constitutiones Augustales*, nel 1232, Federico II aveva voluto includere in questa assemblea rappresentanze non solo nobiliari ma anche di tipo 'borghese', invece solo con Edoardo I, nel 1295, erano stati inclusi nel *Parlamentum* - accanto ai nobili - i comuni cittadini e poi anche i rappresentanti della classe dei piccoli proprietari delle campagne (nel complesso costituendo il bicameralismo dei *Lords* e dei *Commons*)⁴⁰.

Dal canto suo, Palmeri si spinge sino a rivendicare la funzione di limite che il parlamento assunse proprio dall'epoca fridericiana. Un limite contro l'esclusivismo dei baroni. E non solo contrastandone la immediate pulsioni istintive ad arroccarsi nelle giurisdizioni feudali⁴¹, ma persino riuscendo a convincerli a riconoscere la sovranità regia, e pertanto a ridimensionare le loro pretese. I baroni abbassarono la loro 'boria' fino a mostrare di condividere una sia pure embrionale complementarità di funzioni, di adattarsi ad un 'sistema misto' (nel quale cioè il loro primato nella difesa militare non fosse più alterato in un danno per la società stessa)⁴².

Nella stessa opera legislativa fridericiana giustamente Palmeri sottolinea - anticipando sui tempi la più recente storiografia - il primato non solo e non tanto della '*maestà regia*', (su cui recentemente insistono Marongiu, Ménestier, *et alii*), quanto l'opera del parlamento stesso, non diversamente da quanto lo storico siciliano ritiene che fosse avvenuto in quello anglo-normanno⁴³.

³⁹ "*Sex electi sunt in S. Germano qui iuraverunt dare comestabili Capuae consilium et auxilium qualiter munitio terrae S. Germani celeriter compleatur*" (*Ib.*, l. c.).

⁴⁰ Elena CROCE, *I Parlamenti napoletani sotto la dominazione spagnuola*, in: *Archivio storico per le Province napoletane*, N.S., XXII (1937) fasc. V-VIII, pp. 341-342.

⁴¹ "*A rendere più pronta e regolare la giustizia, le costituzioni [sveve] del regno abolirono gli assurdi giudizi di Dio [...] e prescissero che da indi innanzi non valessero altre prove che le scritture ed i testimon?*", e finalmente "*per tarpare maggiormente le zanne ai baroni, furono abolite le giurisdizioni criminali in tutti i feudi [...]*" (PALMERI, *Somma della storia di Sicilia*, cit., p. 89).

⁴² "[...] *È veramente sorprendente che il Parlamento del 1231, composto di soli baroni, abbia potuto dare il suo assenso a leggi dirette tutte a limitare la loro potenza [...]*" (*Ib.*, l. c.).

⁴³ "*Il sistema politico di Sicilia era stato organizzato sul modello di quello d'Inghilterra, e non vi ha dubbio che il parlamento inglese avea una parte alla facoltà legislatrice*", e nessuna prova in contrario può addursi sul fatto che "*il*

“L’aver Federigo ammessi i rappresentanti del popolo a far parte di quelle assemblee, fu un preludio di ciò che egli avea in animo di fare, e che recò ad effetto indi a non molto; cioè di dare ai Comuni una sede stabile in Parlamento”⁴⁴. Come poi di fatto avvenne nel 1232 e nel 1240

Su questa base Palmeri argomentava la linea di continuità che - al termine di un lungo processo - sarebbe emersa con le rivendicazioni messe in campo dagli stessi ‘baroni’ siciliani, anzi dai ‘principi’ (fra i quali si possono fondatamente fare i nomi di Castelnuovo e Belmonte), che assieme al clero (estensore della costituzione ‘anglo-sicula’, del 1812, fu l’economista abate Paolo Balsamo) ed alla borghesia. Nel 1810-12, gli stessi ‘baroni’, i più alti feudatari, compresero che era il momento di rinunciare a diritti feudali ed a privilegi, nella consapevolezza che un sistema parlamentare del tipo di una ‘costituzione mista’ (della quale il parlamento e la costituzione britannica allora fornivano esempio concreto) doveva inevitabilmente essere una creazione complessa, artificiale, fragile, e dunque da difendere dall’esclusivismo sia del monarca, sia dell’elemento borghese (o popolare), sia di loro stessi, i nobili⁴⁵.

È in questi termini – e dunque con pieno fondamento storico – che gli scrittori siciliani dell’inizio del XIX secolo documentano la testimonianza del primato che il Parlamento siciliano. Un primato rivendicato - dopo un lungo intervallo di secoli - quando nel 1812 i liberali siciliani elaboreranno la costituzione, detta ‘anglo-sicula’ più che propriamente napoletana o siciliana, perché concepita contro il Sovrano, Ferdinando IV, che nel 1806 si era di nuovo rifugiato (la prima volta nel 1799) nell’Isola per sfuggire ai Francesi.

In quei frangenti, fra 1810-12, Ferdinando IV venne costretto ad accettarla dalla nobiltà e dalla borghesia palermitane, sostenute dalle baionette inglesi (di Lord Bentinck, allora

Parlamento siciliano” una tale partecipazione, nel senso di “concorrere” con il re, i baroni ed il clero, “alla formazione di quelle leggi fondamentali?” (Ib., p. 90).

⁴⁴ *Ibidem*, p. 91.

⁴⁵ “[...] I legislatori siciliani si contentarono di rinunciare a quelle importanti prerogative per dare maggiore stabilità all’edificio politico, onde esso non fosse andato presto in rovina, e la costituzione non fosse covertita o in un’odiosissima oligarchia, come avvenne in Sicilia dopo il 1296, o in una feroce anarchia, come avvenne in Inghilterra ai tempi di Carlo I, come è avvenuto a’ dì nostri prima in Francia e poi in Spagna, e come avverrà sempre in tutti i paesi in cui prevalerà l’astratta idea, che la libertà del popolo si accresce col solo restringere la prerogativa del re?” (Ib., p. 169).

‘protettore’ dell’Isola contro Napoleone, rimasta l’unico avamposto contro le invadenti *Armées* francesi).

[sin qui, da: QuandoilSud, par. V]

[da qui: QuandoilSud, par. III]

Capitolo 3. *Nell’intento di ridimensionare in funzione unitarista nazional-statuale anche l’ ‘autonomistico’ mito ‘anglo-normanno’, l’acribia storiografica del XX secolo sottolinea la diversa temperie ‘parlamentare’ nelle origini normanne in Inghilterra rispetto al Meridione d’Italia, ma perde di vista il tratto comune della creazione di una ‘costituzione mista’.*

Riguardo poi alla sostenibilità dell’ipotesi che vi fosse, o mancasse, nella costruzione istituzionale normanna l’impronta di concezioni, istituti e formule del diritto romano, è stato notato, anzitutto, che la rinascita giuridica del XI-XII secolo non va circoscritta al solo Centro-Nord d’Italia, in cui comunque ebbe una maggiore sistemazione organica, cioè all’ambito bolognese da cui venne irradiandosi da Irnerio ad Accursio, ai ‘*Glossatori*’ (che delle loro annotazioni di commento riempirono i margini dei testi del diritto romano, talvolta soverchiandoli).

Se infatti è accertato sia che le prime università nacquero su questa base di studi giuridici, sia che l’Italia, nel periodo che va dal XII al XVI secolo, “fu il centro di diffusione del diritto romano in Europa”⁴⁶ - altrettanto fuori discussione sembrerebbe che nella dimensione dei Normanni del Nord, in Inghilterra, non si fosse dapprima poi tanto sensibili ad un primato delle ‘leggi romane’. I re normanni d’Inghilterra subito si pronunciarono “contro l’introduzione del diritto romano”⁴⁷, vietandone persino l’insegnamento, per cui anche lì le ‘leggi romane’ restarono come sostrato consuetudinario della popolazione rurale, non del tutto germanizzata dagli Anglosassoni, né dunque ‘normannizzata’⁴⁸.

⁴⁶ HASKINS, *La rinascita del XII secolo*, cit., p. 179.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 181.

⁴⁸ Una realtà che - parrebbe - si riflette anche sul piano di miti e leggende. Ad esempio, nella diffusione popolare della leggenda di Robin Hood (nella sua infaticabile lotta, fra boschi e campagne, contro il ‘normanno’ sceriffo di Nottingham). E certamente ad un livello più alto un’eco della ‘persistenza’ di suggestioni ‘romane’ nell’Inghilterra del XII secolo dovette comunque prodursi. Sennò non si potrebbe spiegare una tale continuità solo sulla base di un ipotizzato ‘sostrato romano’ nei Britanni non germanizzati dagli Angolo-sassoni, ma anzi contro di loro contendenti, come potrebbe provare la leggenda di Artù, se non - ancor prima - addirittura quella di un Bruto discendente presuntivo di Enea,

Sotto diversi profili, comunque la comparazione tra i due ‘regni normanni’ instaurati nell’XI secolo in Inghilterra e nel Sud dell’Italia si presta a molti dubbi ed equivoci.

Anzitutto perché il regno normanno di Sicilia, opera di Ruggiero II d’Altavilla, è una creazione *ex novo*, dal momento che egli non succede a nessun sovrano, ma è lui che inizia quel regno, laddove Guglielmo il Conquistatore si inserisce nel preesistente Regno d’Inghilterra, semplicemente dando luogo ad una nuova dinastia⁴⁹. Mito fortemente identitario, dunque, per i liberali siciliani, ancor vivo sia nelle vicende che videro fra 1810-15 la creazione da parte di essi (sostenuti dal ‘*Lord protettore*’ Henry Bentinck, lì per fronteggiare le armate della Francia napoleonica, presenti nel regno di Napoli) della ‘costituzione anglo-sicula’ (nel 1812), sia nella reviviscenza di questo mito nella reazione che i liberali stessi opposero alla rivoluzione costituzionale napoletana nel 1820, contrapponendole nuovamente questa costituzione e la reintroduzione di un ‘parlamento siciliano’.

Come si capisce, si tratta di fattispecie storiografico-ideologiche che dimostrano quanto una stessa realtà storica si possa prestare sempre alle più diverse ed opposte interpretazioni. Ma quale era la vera natura delle due monarchie normanne, in che cosa si dimostravano nate da un medesimo ceppo, ed in che cosa comunque differivano?

Va detto che i Normanni che si erano trasferiti dalla Scandinavia in Francia, ai tempi di Rollone, insediati appunto in Normandia, non erano un popolo, e tanto meno si può parlare di popolo normanno a proposito del seguito di Guglielmo il Conquistatore, che ad Hastings, nella battaglia contro l’anglo-sassone Aroldo, aveva con sé circa seimila uomini, in gran parte mercenari⁵⁰.

Del resto, pare accertato che già in quella battaglia partecipassero anche Normanni venuti dall’Italia, a testimoniare che comunque oltre ad affinità di stirpe, di

fuggito lì in Britannia per sfuggire al sopravvenuto imperialismo a Roma [*Roman du Bruil*]). Qui è forse la matrice di un rifiuto del ‘diritto romano’ in quanto ‘diritto imperiale’ a cui i sovrani normanni opponevano la loro legittimazione basata sul consenso, sul consiglio e sostegno della nazione, sia pure ‘suggeriti’, sanzionati dalla loro superiore, sovrana, autorità? O piuttosto il riemergere di una concezione ancestrale del potere, in una diacronica sintonia con le origini stesse di tutti i popoli dell’Occidente, dalla *polis* greca, alla *res publica* romana (e non dell’*imperium*)?.

⁴⁹ MARONGIU, *I due Regni normanni d’Inghilterra e d’Italia*, cit., pp. 497-498.

⁵⁰ *Ibidem*, l. c.

cultura, anche una medesima vicenda militare e politica accomunava i due Regni, che si dimostrarono sin dall'inizio caratterizzati da una tolleranza per ambienti ed istituzioni incontrate nei territori sottomessi, riconoscendo le forme feudali, le autonomie di città e regioni.

Nondimeno, nella comune matrice di monarchie monocratiche, saldamente attive e funzionali, fra i due Regni sono evidenti. In Inghilterra rimane invariata la pre-esistente struttura dello Stato, mentre l'organizzazione politico-amministrativa dell'Italia meridionale e della Sicilia subiva una profonda, feconda, trasformazione⁵¹.

Nel Regno normanno d'Inghilterra, sembra che l'ascesa al trono non sia determinata soltanto da fattori ereditari (non esisterebbe cioè tanto un 'diritto del sangue', quanto il criterio sia della designazione del successore da parte del sovrano, sia da una più o meno effettiva 'elezione' da parte dei magnati del regno).

Invece, tra i Normanni del '*Regno del Sud*' sembrerebbe che il criterio ereditario sia esclusivo⁵², configurandosi dunque anche la famosa '*elezione*' di Ruggiero II a re di Sicilia niente più che una bene architettata '*acclamazione*', contestuale ad una '*consacrazione liturgica*' (significante la ratifica e la persa di possesso dell'ufficio regale)⁵³.

⁵¹ *Ibidem*, p. 517. È dunque un fatto accertato storiograficamente che in Inghilterra e nel resto dell'Europa di allora, il principio ancestrale, germanico, di consultare seguaci e sudditi aveva un antefatto ben più antico, giuridico, normativo, di questo incontro fra popolazioni settentrionali e genti di ascendenza latina, greca. Il principio, cioè, della collaborazione fra governati e governati, almeno in termini di consenso in un'assemblea. Era questo da gran tempo un principio giuridico tramandato dalle stesse formule del diritto romano, accolte e diffuse dal diritto canonico fra quelle stesse popolazioni barbariche, quali troviamo alla fine di un lungo percorso codificate presso la corte di Edoardo I d'Inghilterra ed i Comuni italiani nella formula giustiniana (a sua volta riassuntiva delle precedenti formulazioni dei giuristi romani, Paolo ed Ulpiano) per cui 'ciò che riguarda tutti deve essere da tutti approvato): *Quod omnes tangit, ab omnibus debet comprobari* (*Ib.*, p. 37). Su questa base si capisce come frutto di questo incontro - fra una tradizione giuridica antica, romana, per giunta 'contaminata' e filtrata dai precedenti e vigenti ordinamenti ecclesiastici - fosse il genere di riconoscimento che da parte di questi conquistatori ('poc'anzi' barbari) avvenne nel senso di comprendere l'opportunità di assumere la tradizione giuridico-spirituale romano-cristiana a riferimento di un consenso da ottenere anche da parte delle popolazioni sottomesse.

⁵² *Ibidem*, pp. 520-523.

⁵³ *Ibidem*, p. 523. In altre parole, la critica recente afferma che - anziché un'elezione secondo la tradizione germanica - anche Ruggiero II abbia preparato in maniera abilissima questa sua elezione, servendosi

Sotto un altro aspetto, anche questa critica recente sente però la necessità di spiegare l'ascesa al trono dei Normanni del Sud sulla base non solo di una 'legittimazione' puramente dinastica, o di un *surplus* di legittimità dato dalla consacrazione religiosa (il Papa conferisce a Ruggiero II la qualità di *Legato pontificio*), ma anche di una diffusa convinzione (maturata nell'incontro con gli Arabi siciliani) della natura divina dei sovrani⁵⁴.

È quindi anche questa legittimazione religiosa complessa - espressione della contestualità di diverse culture, religioni, confessioni (se non germanico-scandinava, certamente latina, greca, araba) - che si aggiunge alle diversità che caratterizzano fra il Regno dei Normanni del Sud e quello dei Normanni inglesi, i quali al momento della conquista trovarono una Chiesa cristiana dominante e già strutturata secondo tradizioni, riti, prerogative⁵⁵.

Diversità anche fra le strutture istituzionali, poiché i Normanni inglesi traevano legittimazione dal consenso 'dal basso', secondo le stesse tradizioni germaniche, anglo-sassoni, articolate in agglomerazioni non accentrate (cittadine o quasi cittadine, i borghi), con le loro assemblee e corti amministrative-giudiziarie, con tracce cioè di giustizia popolare⁵⁶.

Un altro aspetto che qualifica la specificità del Regno normanno inglese è il grande impulso dato alla funzione giudiziaria, capillarmente articolata sul territorio, incentrata sulla *Curia regis* (sui suoi giudici che hanno anche la funzione di giudici itineranti nelle diverse parti del Regno), suffragata

dell'assenso dei *Magnates Curiae* (i Grandi della Corte) e del 'Popolo', a tal fine riunendo preliminarmente a Salerno un'assemblea in cui comunque figuravano non solo i *Fideles* (sostituti 'romanizzati' del già più volte ricordato *Erfolg* delle origini germanico-scandinave), ma anche rappresentanti della società civile nel suo complesso, cioè sia dignitari ecclesiastici, sia *principes et barones*, sia uomini *peritissimi* e *competentissimi* (forse giuristi), sia *probatiores viri* (persone di provata fede e capacità).

⁵⁴ "Ruggiero e successori sono re per grazia di Dio, oppure re *divina favente clementia*", secondo una tipologia di appellativi sia specifici della terminologia invalsa nella cancelleria regia, sia - e ancor prima - espressione "della presenza nell'isola di un forte e colto elemento arabo" e del concetto bizantino per cui il sovrano era da considerare 'coronato da Dio' (*Ib.*, p. 529).

⁵⁵ *Ibidem*, p. 531.

⁵⁶ Sistema sociale complesso, con al vertice la *Curia regis* (tuttavia non ancora strutturata secondo precise regole e funzioni) e un occasionale organo di intermediazione (il mitico *Withenagemot*). Organo che progressivamente si rafforza e stabilizza con il concorso degli stessi baroni e di quanti saono convinti che sia le leggi che i tributi debbano essere preventivamente discussi ed approvati (*Ib.*, p. 537).

anche da giurie popolari. Una giustizia che comunque non si riferisce a statuizioni legislative sovrane, come invece nel Regno di Sicilia, ma si basa sulle decisioni del giudice stesso, ancorché riferite ad un mandato regio, espresso per scritto (il *Writ*), e tali da costituire un precedente per la giurisprudenza successiva⁵⁷.

Su simile specificità dello spirito innovativo della monarchia siciliana molto è stato scritto⁵⁸, insistendo soprattutto su questa funzione di *conditores legum*, ossia di fondatori di un sistema legislativo incentrato concezione di una *'suprema potestas'* attribuita ai sovrani da Dio (per cui chi regna detiene una *'iuris et legum auctoritas'* conferitagli dalla *'divina gratia'*)⁵⁹. E che si tratti di un'*auctoritas* che ha come suo fine e legittimazione l'instaurazione di un *novus ordo rerum*, cioè un nuovo ordine di cose, appare evidente sia come netta rottura con l'ancestrale passato germanico⁶⁰, sia rispetto alla volontà del 'popolo'.

Sotto quest'ultimo profilo, diversamente si caratterizza il Regno normanno d'Inghilterra (in cui la legittimazione viene *'dal basso'*, per intenderci: dalla *'società civile'* nel complesso delle sue articolazioni), rispetto al Regno di Sicilia, idove la legittimazione viene appunto *'dall'alto'*, ossia dalla *'divina gratia'* impersonata dalla volontà del Sovrano, il quale si pone come interprete di questa a titolo unico. Non deve infatti trarre in inganno né la folta presenza di ecclesiastici nella *Curia regis*, né

⁵⁷ *Ibidem*, p. 541. "Il regno normanno di Sicilia segue tutt'altro indirizzo": i Sovrani siciliani non si limitano al *Writ*, non si affidano alla produzione legislativa dei singoli giudici o della *Curia*. Sono soprattutto legislatori, per vocazione (per il loro modo di intendere la sovranità), ma anche per l'intuizione dei grandi vantaggi dello strumento legislativo "per la costruzione di un grande Stato unitario ed omogeneo, uno Stato nuovo", che rispecchiasse nella sua struttura e nel suo funzionamento i loro ideali di governo (*Ib.*, pp. 542-543).

⁵⁸ Si veda l'indicazione che lo stesso Marongiu (*Ib.*, pp. 542-543n) propone di suoi precedenti lavori in merito a questo problema: ID., *Lo spirito della monarchia normanna nell'allocuzione di Ruggero II ai suoi Grandi* (in: *Atti del Congresso internazionale di Diritto romano e Storia del diritto*. Verona, 1948, vol. IV, 1951); ID., *Concezione della sovranità di Ruggero II* (in: *Atti del Convegno internazionale di Studi ruggieriani*. Palermo, 1954); ID., *L'héritage normand de l'état de Frédéric II de Souabe* (in: *Studi in onore di A. Di Stefano*. Palermo, 1956); ID., *Il regno normanno di Sicilia e le sue istituzioni* (in: *Archivio storico pugliese*, 1959).

⁵⁹ ID., *I due Regni normanni d'Inghilterra e d'Italia*, cit., p. 543.

⁶⁰ Dove il potere non era certo legittimato dal base della *'divina gratia'*, bensì dalla scelta, dall'accettazione volontaria da parte della comunità degli uomini liberi, o quanto meno dall'*Erfolg*, dai *Fideles* costituenti la cerchia dei guerrieri).

l'incidenza della qualifica di 'legati pontifici' di cui i Normanni di Sicilia vennero insigniti⁶¹.

La specificità del Regno normanno del Sud rispetto a quello d'Inghilterra è la *forza di un'energia creativa*, tale da assumere i tratti di un *carisma politico-religioso*, che appunto pone le basi di un *ordine nuovo* (diverso, e superiore), rispetto non solo all'originario contesto ancestrale normanno-germanico, ma anche alle culture delle popolazioni conquistate e sottomesse (longobarde, latine, greco-bizantine e arabe), alle quali comunque - va sottolineato più di quanto la storiografia anche la più avveduta non faccia - si riconosce una particolare sfera di autonomia, ma entro il contesto dell'indiscussa e non contrattuale sovranità del monarca.

E quindi il rispetto delle 'consuetudini', della pluralità di culture e di norme (sia al livello delle diverse confessioni e fedi religiose, sia delle pratiche di vita economica e sia, persino, a livello di una giurisdizione privatistica)⁶² ha come condizione il consenso dell'assoluto primato politico della monarchia, peraltro cardine dell'intero sistema misto, e della stessa costituzione mista.

Sistema monocratico che si rivela come il solo capace di inquadrare e far vivere tutte queste diversità (etniche, economiche, religiose, spirituali, culturali) per il resto - a questa condizione indiscussa ed indiscutibile - rispettate e recepite nel *novus ordo*.

Tutto questo fu possibile certamente nel referente alla '*divina gratia*', ma sostanzialmente in ragione della "*grande statura di capi ed uomini di Stato*", qualità che i Sovrani normanni manifestarono⁶³. E non solo ammantandosi "di un fasto poco meno che abbagliante", sincretistico, unificatore (tale, sia pure, in funzione di nobilitazione della loro dopo tutto recente metamorfosi da avventurieri e mercenari barbarici in sovrani 'universali')⁶⁴. Ma soprattutto dando concretezza alla sorta di ubiquità del loro potere, nella fattispecie di un'altra loro singolare anticipazione sulla politica moderna, la '*difesa giuridica*'.

⁶¹ *Ibidem*, l. c.

⁶² MÉNAGER *Ibidem*, l. c.

⁶³ "[...] *Si ammantarono, inoltre, di un fasto poco meno che abbagliante, il quale, componendo e armonizzando con mirabile incanto di forme elementi bizantini ed orientali, creava intorno ad essi il magico splendore di una smagliante, favolosa bellezza, la quale annullava o compensava largamente, l'ombra della loro recente e rapida ascesa*" (*Ib.*, p. 545).

⁶⁴ *Ibidem*, l. c.

Anticipazione riscontrabile nell'espressione presente nei loro atti del concetto di *'defensa'*, attraverso cioè un'organizzazione statale capillare, onnipresente, efficace, che “faceva apparire come del tutto naturale la loro totale, assoluta, padronanza del potere”⁶⁵.

In Inghilterra, fra XII-XIII secolo si instaurò invece un sistema parlamentare inclusivo delle articolazioni cetuali-sociali al livello legislativo-deliberativo, sistema potenzialmente 'egalitario', ma basato sulla continuità di una precisa gerarchia di funzioni, espressione di una molteplicità di ceti, i quali, nel loro vicendevole confronto istituzionale tuttavia non dovessero mai rimettere in discussione l'unità plurale del sistema stesso.

Un sistema, quindi, fondato su di una tale gerarchia di funzioni, peraltro caratterizzata da una rilevante apertura all'ascesa capacitario-meritocratica, e dunque senza alcuna chiusura aristocratico-baronale. Più tardi, la funzione di tutela delle libertà politiche, sviluppata dai baroni che imposero al Re la *Magna charta libertum*, nel 1215, determinò l'antefatto con cui fra XVI-XVII secolo si finì per superare l'involuzione assolutistica (prima dei Tudor anglicani, poi degli Stuart cattolici) e per recuperare persino una 'ancestrale' eleggibilità del Sovrano (come avvenne con la *Glorious revolution* del 1689, con l'elezione della nuova dinastia, al di là del contesto nazionale stesso, nella persona di Guglielmo d'Orange).

Il raffronto con la diversa sostanza del sistema attuato dai Normanni nel Regno di Sicilia, nel XII-XIII secolo, dimostra dunque la peculiarità di questo *sistema misto*⁶⁶, ma non di una *costituzione mista* intesa cioè come un ordinamento istituzionale con una sia pure iniziale apertura a sostanziali forme di consultazione, ampliate oltre la cerchia dei ceti nobiliari, ossia a rappresentanti *Burgenses* delle città (le *Universitates*).

⁶⁵ *Ibidem*, pp. 545-546.

⁶⁶ “I Normanni [...] compierono, mercé quei loro grandi uomini, il processo assimilatore e sintetico, e costituirono il loro stato, tra bizantino e feudale se si guardi ai materiali che misero in opera, ma in effetto di carattere tutto proprio e originale, con alta coscienza della maestà regia e della riverenza dovuta ai suoi ministri e rappresentanti, ai viri illustres che assistevano il sovrano; con leggi non più d'impronta popolare e costumiera, ma scelte e ponderate con discernimento; con un erario che passò per certo tempo come il più ricco d'Europa; con milizie non solamente feudali e precarie, ma anche regie; con varietà di chiese e di religioni, che fece inclinare a una sorta di tolleranza e d'indifferentismo in cose di fede; con fini di cultura e di civiltà, onde il favore dato alle industrie (per esempio l'introduzione dell'arte della seta) e al promovimento di studi positivi (per esempio, della geografia)” (Benedetto CROCE, *Storia del Regno di Napoli* [1924]. A cura di Giuseppe Galasso. Milano, Adelphi 1992, pp. 26-27).

A questi ultimi, ammesso che fossero davvero inclusi nel ‘*parlamentum*’ (e non solo più tardi, dalla ‘ricapitolazione’ delle leggi normanne nelle *Constitutiones* sveve, fridericiane) non si arrivò ad attribuire una sostanziale compartecipazione alla legislazione politica, ma se ne circoscrisse la funzione alla sola dimensione privatistica (ora locale, ora cetuale, e comunque economica).

E questo spiegherebbe perché - come sottolinea Benedetto Croce - i Normanni di Sicilia non produssero la nascita di uno *spirito nazionale* meridionale, non svilupparono cioè nelle popolazioni sottomesse una coscienza politica che si riconoscesse in un parlamento, in una collaborazione che andasse al di là della profusione di consenso e di promesse di fedeltà alla *maestà divina* del sovrano⁶⁷.

Dunque - non tradotto in una sostanziale *costituzione mista* - tutto il *sistema misto* restava unito finché vigesse l'*energia della maestà sovrana*, (di cui l'archetipo restava la sovranità normanna, che con l'estiguersi della dinastia avrebbe invece lasciato il Regno senza una diffusa coscienza politica dell'unità del sistema da conservare sotto altra dinastia).

Rimaneva, è pur vero, quella funzione primaria, fondamentale, di *garanzia dell'unità* del *sistema misto*, necessaria in una situazione di eterogeneità, di frazionamento di tante consuetudini, norme, culture e popolazioni.

Un'unità che in quel momento né i ceti borghesi, né gli stessi baroni avrebbero potuto assicurare, divisi come erano, tutti, da controversie, esclusivismi, prerogative e tendenze di primato familiare, cetuale, locale.

Ma tutto questo poteva durare sinché il carisma della monarchia fosse stato vigente, finché, in ultima analisi, si fossero avuti sovrani dotati di quel genio creativo manifestato dalla dinastia normanna. Ma poi?

Non tradotta in istituzioni condivisibili e condivise dai ceti nobiliari e borghesi, la durata della creazione unitaria del ‘regno’ si sarebbe estinta con la dinastia, se non fosse

⁶⁷ “[...] Appena un lieve delinearci di un partito nazionale tra i baroni comparve e scomparve alla morte di Guglielmo II con l'elezione di Tancredi contro l'erede tedesco dei re normanni. I parlamenti, radunati a grandi intervalli, servirono quasi solamente per annunziarvi leggi o per necessità finanziarie; e non vi ha ricordo di collaborazione che dessero o pretendessero, né di legale opposizione. Baroni e borghesi rimasero come estranei alla politica dei loro sovrani [...]. Gli storici di quella monarchia sono di grande levatura [...], ma per l'appunto nelle loro pagine non si vedono le azioni, non si odono le voci di un popolo” (Ib., pp. 33-34).

intervenuto un fattore esterno (come si vedrà con la successione sveva).

In questi termini, risultano evidenti le sostanziali differenze fra i due Regni normanni, tali da improntare tutta la futura divaricazione evolutiva, fra XI-XVIII secolo, del sistema istituzionale occidentale, ossia fra la parte continentale dell'Europa rispetto alla parte insulare, cioè quella 'britannica'. E questo con grandi conseguenze per il modo stesso con cui nel fra XVIII-XIX secolo si posero le basi dell'unità nazionale italiana e della drammatica vicenda del Sud, che da allora divenne il problema a tutt'oggi irrisolto d'Italia.

Dunque, per capire lo svolgimento della storia fra questi due regni alle estremità settentrionali e meridionali dell'Europa fra medio-evo ed epoca contemporanea (dai Normanni inglesi e siciliani, al mito della costituzione inglese nella Sicilia del 1810-16 e 1820) non andrebbero sottovalutate evidenti differenze fra di essi. Intanto, nel senso che in Inghilterra la nobiltà assunse subito un ruolo nazionale, rendendo partecipe il popolo del potere monarchico, considerando indispensabile per l'unità dello Stato⁶⁸. E quindi, al contrario di quella inglese, invece nella meridionale monarchia normanna (ma anche sveva) non si sarebbe realizzato il passaggio da un pur geniale 'sistema misto', ad una compiuta 'costituzione mista' la sola forma che, codificando in una distinzione di ruoli la vita politica, servisse davvero a realizzare un'*unità nazionale*⁶⁹.

Qui però si pone il quesito se - appunto nell'intento di ridimensionare il mito 'anglo-normanno', con tutte le sue più o meno immediate implicazioni etnico-nazionali - la storiografia del XX secolo, *in primis* Benedetto Croce, proprio nel

⁶⁸ "È stato almanaccato più volte sul problema del come mai il regno di Ruggiero e quello di Guglielmo il Conquistatore, fondati da uomini della stessa razza, ordinati allo stesso modo, tenessero così diverso cammino e avessero così diversa fortuna, splendida questa e misera l'altro [...]; ma la ragione è evidente, perché in Inghilterra i baroni adottarono presto fini generali e difesero interessi di tutto il popolo, e questo chiamarono alleato nell'opera di mantenere bensì un potere regio, di cui sentivano la necessità, ma di piegarlo e foggiarlo a uso della nazione; sicché, nonostante le differenze delle razze e il contrasto di conquistatori e conquistati, si formò sin d'allora una nazione inglese" (CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, cit., p. 33).

⁶⁹ Nell'esatto contrario di quanto si era verificato con la monarchia dei Normanni inglesi, invece nella sud-italiana monarchia normanna, ma anche sveva, non si giunse a questa unità nazionale in cui si potessero articolare i diversi elementi di una *costituzione mista*. Nella monarchia normanno sveva "un popolo, una nazione non nacque: non ci fu nemmeno un nome unico nel quale le varie popolazioni si riconoscessero come subietto: siciliani, pugliesi, longobardi, napoletani erano tutti nomi parziali; popolani e borghesi non fecero pesare la loro propria volontà, e i feudatari solo in maniera individualistica e contraria allo stato [...]" (*Ib.*, l. c.).

sottolineare la diversa temperie ‘parlamentare’ delle origini normanne in Inghilterra rispetto al Meridione d’Italia non finisca per perdere di vista quelli che sono i prerequisiti per poter parlare di una ‘*costituzione mista*’.

In altre parole, per quanto lontano nel tempo, il modello di ‘costituzione mista’ normanno-svevo è il solo antefatto storico che documenti sia le motivazioni di questo tentativo di ‘*amalgamare*’ tante e così complesse diversità culturali, sociali, economiche, sia l’unica alternativa concreta al fallimento, all’oblio, all’abbandono di questa creazione ‘artificiale’, senza la quale comunità, ceti, popolazioni regrediscono ad un ‘naturalismo istintuale’ ingovernabile, incontrollabile ed ingestibile, sul quale ‘*naturalmente*’ si inseriscono forme di aggregazione pre-sociale e ‘*a-sociale*’, in un ritorno alla vichiana dimensione dei ‘*bestioni*’ tutto ‘*furore e ferocia*’, specific della condizione ‘*ex lege*’.

Dietro le formule filosofico-politiche di Aristotele, Polibio, Cicerone (in una linea di continuità che non si interrompe nel medioevo, ma trova la sua massima espressione etico-filosofica in Tommaso d’Aquino), il concetto di ‘costituzione mista’ si era caratterizzato nel convincimento, del tutto etico-filosofico-teoretico, di raggiungere un ‘ottimo sistema politico’ laddove si riuscisse a sussumere gli elementi positivi delle tre forme classiche di governo (monarchia, aristocrazia, democrazia), nel contempo evitandone i possibili esiti negativi di ognuna di queste.

Su tale piano, per avere una ‘*costituzione mista*’ si dovrebbe trarre dall’esperienza storica delle monarchie il positivo del principio della *necessaria unità del potere*. Dell’esperienza di repubbliche o signorie aristocratiche si dovrebbe comprendere l’importanza di un *ceto medio*, di una *classe politicamente attiva* - Gaetano Mosca e Pareto parleranno di *classe politica* o di *élite* - cioè selezionata sul campo dell’esperienza sociale, capace di evitare esiti tirannici del governo e di recepire le nuove individualità (cooptando i meriti individuali emergenti, accogliendoli paritariamente nel proprio ambito). Dall’esperienza delle democrazie si dovrebbe derivare la consapevolezza dell’*ineludibile funzione del consenso* (tacito o espresso) da parte del ‘popolo’ (opportunamente distinto dalla ‘plebe’ o massa indifferenziata ed indifferente al tipo di dominio subito)⁷⁰.

⁷⁰ Invece, gli aspetti negativi di ognuna delle tre forme di governo (che sarebbero il dispotismo dei monarchi, le chiusure oligarchiche dei nobili, l’anarchia democratica) verrebbero evitati appunto con questa ‘costituzione mista’, articolata in modo che di ognuna di tali forme si

Ovviamente, la linea di continuità etico-filosofico-teoretica di questo modello di ‘costituzione mista’ rimase sempre ben distante dalle impellenze, dalle inclinazioni, dalle tendenze dei sovrani del momento. Se infatti i Normanni del Sud riuscirono a creare quanto meno un ‘sistema misto’⁷¹, tenuto insieme dalla loro sovranità. E se - come vedremo - gli Svevi (nella persona di Federico II, e dietro di lui di Pier delle Vigne) si resero protagonisti di tutto il movimento culturale del ‘*renouveau romaniste*’), poi diversamente andarono le cose fra il XV-XVII secolo.

Fra i motivi dello ‘*smarrimento*’ di tale modello va comunque posto in piena luce che il concetto di ‘*costituzione mista*’, nozione che implica l’attenta considerazione di ognuno dei fattori di questa ‘creazione artificiale’, incomprendibili nelle formule ideologico-storiografiche del passato più o meno recente e del presente più o meno volutamente frainteso.

Intendo dire dei due astratti estremi di una medesima coincidenza formale fra l’idea di un ‘*sistema misto*’ ora con un’eguaglianza naturale fra i membri di una comunità etnico-razziale, ossia con un’eguaglianza naturale da non mettere in discussione, da non discriminare, un’eguaglianza istintuale degli appartenenti a tutto il genere umano, cui è formalmente attribuita un’eguale inclinazione alla virtù politica, che si manifesterebbe come un istinto, una volta abbattute le tirannie⁷².

recepissero i caratteri positivi, cioè costruendo un sistema - non dato in natura (dover in generale domina l’assoluto esclusivismo individuale, gentilizio, razziale, cetuale-economico) - ma del tutto artificiale.

⁷¹ Riguardo alle pretese ‘origini normanne’ del ‘*parlamentum*’ del Sud va riconosciuto che quei barbari che vennero violentemente in contatto con il mondo mediterraneo ebbero almeno il merito di aver compreso subito che si dovevano liberare dalle immediate pulsioni istintuali che avevano caratterizzato la loro razza di nomadi allevatori, razziatori e guerrieri. E questo *transito dall’istinto ad una superiore ragione* implicò per questi barbari l’incivilimento, ossia la capacità di inserire nella loro lotta per l’affermazione delle proprie ragioni di sopravvivenza anche un disegno più alto. In certa misura, furono quindi i creatori un ordine nuovo, che nell’antichità greca e romana era stato lumeggiato più in termini di categorie filosofico-politiche che di descrizione di un sistema vigente.

⁷² Tutte queste fattispecie di dispotismo sarebbero per l’ideologia neo-illuministica (contraddittoriamente argomentata in termini di naturalismo razionale) qualcosa di artificiale, di artificioso, di innaturale rispetto alla vera natura dell’uomo universalmente inteso nei suoi caratteri umani. Il punto è capire che questo richiamo alla natura, ai diritti naturali dell’uomo (o di quant’altro si possa ricondurre a questa ‘natura umana’) non corrisponde affatto ai requisiti richiesti per addivenire ad una ‘costituzione mista’, appunto in quanto si tratta di una ‘creazione

Sembra di poter dire con qualche fondamento che invece il modello di *'costituzione mista'* implica appunto l'imprescindibile ruolo di un *'fondatore'*, di un *'conditor'* (secondo, cioè, la formula machiavelliana-roussoviana di Licurgo-Romolo-Numa-Mosé, *et coetera*), ossia di una personalità d'eccezione capace di concepire, realizzare, imporre un nuovo ordine di cose ad una confusa congerie di popoli, culture, convinzioni religiose, attività economiche.

Un ordine che non poteva femarsi al momento dalla sua imposizione giuridica da parte del *'fondatore'* ma che doveva svilupparsi facendo leva sulla partecipazione dei singoli elementi umani, culturali e sociali, dapprima *'costretti'* in uno stesso sistema di norme, ma suscettibili di dare il meglio di sé qualora li si rendesse partecipi di finalità comuni, politiche, tali da rendere possibile sia l'appagamento delle proprie esigenze elementari, sia eventualmente persino perfezionandone la realizzazione ed il godimento.

Fra il momento dell'imposizione di un *ordine nuovo* - sostanzialmente *'contro la propria natura'* (nel senso di contrario all'immediatezza istintuale sia di conquistatori che di sottomessi), un ordine *'artificiale'* (creato, *'rivelato'*, *'ispirato'*, etc.)⁷³ - e quello del coinvolgimento e del consenso

artificiale', tale da richiedere ad individui, genti, popoli e ceti di un alto grado di dominio della propria immediata istintualità naturale (che ci riporterebbe di continuo al regno dell'ascia, della bipenne e della scure). Ovviamente in ogni tempo, luogo e cultura può germinare questa idea di creare qualcosa di non immediatamente dato in natura, ossia di un ordine umano tale da ristrutturare la natura stessa, a partire dalla medesima natura umana. Oppure ci si può in ogni tempo e luogo accontentare di vivere come ci impone l'istinto, l'immediata naturalezza. È del resto quest'ultimo il sentimento istintivo su cui in ogni tempo e luogo dell'Occidente fanno leva letterati, sedicenti filosofi, intellettuali, quale atteggiamento che qualifica se non pensatori illuministi e neo-illuministi *'tout-court'*, quanto meno la tipologia di agitatore che (sulla base di *'demi-lumières'*, o di opportunistiche semplificazioni della realtà) trova un facile itinerario verso l'ascesa ad un qualche potere predicare a masse di individui superficiali ed insoddisfatti che tutte le religioni sono *'dogmatiche'*, tutti i ceti e gli ordini sociali sono *'caste chiuse'* e tutti gli ordinamenti politici sono senza sufficiente osmosi sociale.

⁷³ Sotto una prospettiva di maggiore attualità questi referenti tanto antichi rivelano una loro insospettata connessione, a distanza di secoli, con gli aspetti più problematici del Meridione (e dell'Italia), rimasti come dei dati costanti fra medioevo ed epoca moderna e contemporanea. Intendo alludere anzitutto all'inclinazione (di intere masse, di ceti, di uomini di cultura, di intellettuali e di politici) a credere la *'società civile'*, il sistema parlamentare, la *'costituzione mista'*, come qualcosa non già di artificiale (e tale da richiedere una virtù politica di difficile conseguimento personale e politico), ma come qualcosa del tutto compatibile, ed anzi di

intercorrono precise condizioni temporali, storiche e di opzione più o meno partecipativa dei soggetti coinvolti in questa creazione artificiale.

Diciamo che i 'Normanni inglesi' trovarono una società già resa omogenea nel rispetto di diversità etniche e culturali, cioè già in parte filtrate dal dominio romano, poi - dopo l'invasione anglo-sassone - dal clero cristiano. In Inghilterra, unità di religione, uniformità di culture diverse attraverso (valori comuni condivisi ed attraverso lo sviluppo di una nuova lingua comune), equiparazione fra due tipologie di nobiltà militare (ancorché nell'iniziale predominio di quella normanna su quella anglo-sassone).

Invece, i Normanni siciliani si trovarono a dover dominare una congerie di elementi umani e sociali: sia molteplici comunità fra loro diverse ed ostili ('Latini', 'Ebrei', 'Longobardi', 'Greco-bizantini', Arabi-Saraceni); sia profonde ed inconciliabili diversità di religione (tollerate quanto si vuole, ma mai riducibili ad un unico credo); sia diversità di lingue (per cui appunto si ebbero leggi, atti, contratti in più lingue); sia la riottosità di aristocrazie militari caratterizzate da diversa prigine nazionale (soprattutto Franchi, Longobardi e appunto Normanni).

Possiamo forse concluderne che - per tutti questi fattori - nella loro volontà di legare tante eterogeneità in un 'sistema misto'

immediatamente derivabile se non dagli abbandoni istintuali-naturalistici, certo dalla riscoperta di una natura più vera (da ritrovare nelle distinzioni etnico-razziali come nelle indistinzioni naturalistico-universalistiche o, peggio, 'punkcybernetiche').

L'abbandono a consimile 'naturalismo' lascia intatte, ed anzi aggrava tutte le problematicità dell'esistenza - già rilevata dal democratico-rivoluzionario Vincenzo Cuoco - di 'due popoli', l'uno politicamente indifferente, l'altro potenzialmente da 'educare', da 'formare' alla vita politica. Quanto si è sin qui ripercorso dimostra che sotto questa immagine di 'due popoli' in realtà si cela una complessa congerie di distinzioni fra popolazioni di origine araba, greco-bizantina, latina, longobarda, normanna, svevo-tedesca, angioino-francese, aragonese-spagnola, quali aspetti non più resi coesivi - come fra XVI-XIX secolo - da un sistema monarchico (sia pure bloccato in forme assolutistiche, fra XVI-XIX secolo), o da un'organismo eccelsiale sempre più messo in discussione, a fronte di una persistente deriva dei diversi ceti sociali - nel corso della Rivoluzione, dell'Impero e della Restaurazione - fra i due estremi del dispotismo antico e nuovo (monarchico o democratico) o del radicalismo ideologico democratico (abile nel suscitare crisi di sistema, ma incapace di fronteggiarle ed incanalarle verso un ordinamento liberale, davvero aperto ai meriti emergenti e quindi alla libertà ed all'eguagliamento politici).

la monarchia dei Normanni del Sud non poteva fare altro che imporre questa unità, prima ancora che di cercare consenso?

In definitiva solo la funzione di una forza aggregante era il solo modo suscettibile di ridurre appunto a 'sistema misto' quello che non potevano (non ultimo per avere il sostegno della Chiesa) legittimare solo con la conquista, ma configurare un primo embrione di 'società civile', lasciando spazio ad una simile pluralità di culture, di popoli, di ceti e di funzioni.

Certo che sin da allora nel '*Regno del Sud*' rimase relegata in secondo piano, in subordine, la possibilità stessa della realizzazione di un'*unità nazionale*, propriamente condivisa, politicamente articolata, nel rispetto dei principi fondamentali sui quali consistesse la sovranità, in distinzioni sia etnico-culturali, sia cetuali-funzionali rese dalla monarchia fra di loro interattive.

Una simile *unificazione nazionale* in quello che noi qui indichiamo come il '*Regno del Sud*' non avvenne nell'epoca dei nostri Normanni meridionali, né avvenne peraltro completamente con gli Svevi. E questo non per una minor disponibilità degli uni e degli altri, rispetto ai Normanni inglesi, ma per due fattori il cui peso graverà su tutta la storia meridionale ed alla fine sugli esiti stessi del Risorgimento italiano, fino all'attuale Repubblica.

Il primo fattore sembra da ricollegare ai limiti di tempo fisiologicamente necessario ad un tale '*amalgama*', ammesso che potesse avvenire e che per loro fosse importante, auspicabile che ciò avvenisse⁷⁴. Un tempo fisiologico che nel '*Regno del Sud*' che non ci fu già allora nell'incalzare di tante sovrapposizioni di genti e regimi che caratterizzano la sua

⁷⁴ E di fallito '*amalgama*' potrà parlare secoli dopo, in una non immotivata polemica, il Principe di Canosa (ne *I pifferi di montagna*), argomentando contro il fallimento della restaurazione borbonica fra il 1815-20. Fallimento - quello messo in opera da Luigi Medici e Donato Tommasi (ministri della restaurazione borbonica nel 1815-20) - proprio dell'intento di fondere, di coniugare, il meglio del sistema burocratico-amministrativo napoleonico con le sorti della dinastia borbonica sul trono di Napoli. Una dinastia che peraltro nel 1816 aveva cancellato ogni traccia delle tradizioni parlamentari del Meridione, quelle che nel *Regno di Napoli* erano state compromesse e poi dimenticate da Angioini, Aragonesi e Spagnoli, mentre invece nel *Regno di Sicilia* erano rimaste non solo intatte dall'epoca normanna e dai successivi perfezionamenti di Federico II di Svevia, ma anzi recentissimamente rammodernate - in risposta al radicalismo 'ordinovista' rivoluzionario ed all'imperialismo napoleonico - dalla costituzione 'anglo-sicula' del 1812 (quella che, nel corso del protettorato britannico in funzione anti-francese, fra 1806-15, era stata elaborata dai liberali siciliani sostenuti dal 'lord protettore' William Bentinck).

drammatica storia sino al XVIII-XIX secolo. Quando, cioè, Carlo III di Borbone, nel 1734, togliendolo agli Austriaci riunirà sotto il suo scettro i due Regni, di Napoli e di Sicilia.

E poi c'è il secondo fattore: ossia la persistenza di una costante, avversa congiuntura storico-politica, data cioè dalla stessa dislocazione geografica del Meridione. Dislocazione problematica sia come percorso obbligato delle ambizioni imperialiste degli Stati settentrionali verso il Mediterraneo, sia per una efficace difesa rispetto alle pulsioni espansive provenienti dal Mediterraneo stesso, quale punto di approdo di commerci, di scambi, di osmosi fra culture - ossia di incontro fra civiltà - ma anche luogo d'attrazione di ogni proposito di sfruttamento, di saccheggio, di incondizionato dominio, da parte di imperialismi più o meno 'barbarici' o 'civilizzati'.

L'uno e l'altro fattore, sia l'*eterogenità inamalgamata* (e forse '*inamalgamabile*'), sia l'avversa congiuntura internazionale, si ritrovano entrambi alla fine dell'epoca normanna, già appunto con gli Svevi, condizionando la pur possente azione unificatrice di Federico II.

[sin qui: QuandoilSud, par. III]

Parte II. *Continuità del sistema di 'costituzione mista' o 'governo misto' nel Regno di Sicilia, fra XI-XIX secolo. La costituzione del 1812 (detta 'anglo-sicula'), ed il Parlamento siciliano nel conflitto con Napoli.*